



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Firenze, 25 febbraio 2020

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 22 L.R. 10/2010 della "Variante al R.U. finalizzata al recupero del Convento di Santa Lucia - Comune di Lastra a Signa".
RAPPORTO ISTRUTTORIO.

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'oggetto si evidenzia quanto segue.

Il Comune di Lastra a Signa in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla P.O. Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota Prot. 19943 del 10-12-2019 il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del piano in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010;

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

Il documento preliminare è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 61052 del 20-12-2019 ai seguenti soggetti che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale; Regione Toscana Ufficio del Genio Civile; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; AUSL Toscana Centro - Dipartimento Prevenzione; Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze; Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Toscana; Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Autorità Idrica Toscana; ATO Toscana Centro; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Enel Distribuzione S.p.A.; Publiacqua S.p.A.; Estra S.p.A.; Telecom Italia S.p.A.; Comune di Montelupo Fiorentino; Comune di Montespertoli; Comune di Scandicci; Comune di Signa; Comune di Carmignano.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare risultano pervenuti contributi da:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (prot. n. 2063 del 17-01-2020);
- Publiacqua (prot. n. 1826 del 16-01-2020);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 3112 del 22-01-2020).

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760076
davide.cardi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI



Risulta degno di nota evidenziare quanto contenuto nel contributo pervenuto da **Publiacqua (prot. n. 1826 del 16-01-2020)**, che si riporta in estratto:

“Non sono stati forniti dati precisi e/o schemi impiantistici al fine di poter valutare l’effettivo quantitativo di risorsa idrica espressa in mc/giorno, da impegnare per l’intervento in oggetto. Al ricevimento di tali informazioni, si procederà ad una verifica tecnica in merito alla sussistenza della risorsa idrica e alla possibilità di servire il nuovo complesso alberghiero, che comunque dovrà dotarsi di necessariamente di impianti privati (autoclave), provvisti di idonei serbatoi di accumulo (Artt. 30; 33; 34;35 del Regolamento del S.I.I.). Per quanto sopra esposto, resta sospeso il parere in merito alla fornitura idrica.”

A seguito di quanto sopra, la scrivente Autorità Competente ha richiesto al Proponente ai sensi dell’art. 22 c.4 della L.R. 10/2010 una integrazione circa il fabbisogno idrico.

La relazione integrativa sul fabbisogno idrico è stata successivamente inoltrata a Publiacqua con nota 7283 del 17-02-2020, al fine di consentire la valutazione rimasta sospesa.

Publiacqua con Prot. di partenza n. 10511 del 20-02-2020, ha trasmesso un secondo contributo con il quale, alla luce delle integrazioni, evidenzia che la rete idrica esistente nel tratto prospiciente l’area dell’intervento è idonea a servire le nuove utenze.

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; significativo ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell’allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, limitatamente alla scala di dettaglio urbanistico/strategico, l’insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	☺
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	☺
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺

CONCLUSIONI

Si fa presente che i contributi pervenuto da:

- Publiacqua (prot. n. 1826 del 16-01-2020 e Prot. di partenza n. 10511 del 20-02-2020);
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, (prot. n. 3112 del 22-01-2020);
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (prot. n. 2063 del 17-01-2020)

possono essere apprezzati come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione della variante in oggetto ma anche nella fase esecutiva dell'intervento. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

Per tutto quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce possa essere esclusa dal procedimento di VAS di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Davide Cardi